



## **PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO**

**In vigore dal 27 settembre il nuovo decreto legislativo sulle sanzioni per le violazioni della normativa comunitaria in materia di benessere degli animali durante il trasporto.**

**A cura della Dott.ssa Carla Campanaro, Ufficio legale LAV**

**e del Dott. Roberto Bennati, Vicepresidente LAV**

La normativa comunitaria si è più volte soffermata, con particolare attenzione, su **tematiche inerenti la tutela degli animali durante il trasporto** (cfr direttiva 91/628, 95/29 CE, regolamento 1/05), anche tramite rilevanti pronunce della Corte di Giustizia Europea (cfr sentenza 23 novembre 2006 in materia di trasporto di animali, già commentata sulle pagine di questo sito).

Tali interventi normativi risultano essere in linea con il Piano Comunitario sul Benessere Animale (2006-2010), adottato nel gennaio del 2006 dal Parlamento Europeo con 565 voti favorevoli, 29 contrari e 15 astensioni, che prevede misure concrete per garantire un trattamento rispettoso per gli animali nel contesto europeo e nei rapporti con i Paesi terzi. Si legge infatti nella relazione d'iniziativa di Elisabeth Jeggle (PPE/DE, DE) in merito a tale Piano che *'Ogni attività inerente alla protezione ed al benessere degli animali deve muovere dal principio che gli animali «sono esseri sensibili» e che occorre tener conto delle loro specifiche esigenze e del fatto che la protezione degli animali «è una manifestazione dell'umanità del XXI secolo e una sfida per la civiltà e la cultura europee»*. Il Piano Comunitario sul Benessere animale cristallizza infatti l'impegno delle Istituzioni europee in materia di tutela degli animali, stilando un elenco di iniziative in tal senso, in ossequio al protocollo sul benessere animale allegato al Trattato CE con il Trattato di Amsterdam, che riconosce che gli animali sono esseri sensibili e che le loro esigenze in materia di benessere debbano essere prese in considerazione in occasione dell'elaborazione e dell'applicazione delle politiche in materia di agricoltura, trasporti, ricerca e mercato interno.



In questo contesto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, entrato in vigore il 5 gennaio 2007, ha rafforzato la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori cui compete il compito di vigilare sull'osservanza della legislazione e le rispettive responsabilità, in tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le operazioni che seguono o precedono il trasporto: sono infatti interessati dalla nuova normativa non solo i trasportatori, gli organizzatori di trasporti ed i conducenti, ma anche i detentori di animali trasportati, cioè il personale dei centri di raccolta dei mercati dei macelli e degli allevatori. La norma innova in tema di definizione delle fattispecie di inidoneità al trasporto, aspetto questo che in forma interpretativa aveva finito per consentire trasporti di animali in condizioni non accettabili; altra innovazione significativa riguarda il trasporto di cavalli, per il quale è previsto il requisito degli stalli individuali, condizione necessaria per un miglioramento delle condizioni di viaggio di questi animali. Inoltre sono state introdotte modalità più severe di autorizzazione e di controllo, in quanto tutti gli operatori ed il rispettivo personale devono essere adeguatamente formati sul benessere degli animali, in particolare gli autisti devono essere in possesso di un certificato d'idoneità ottenuto a seguito di un'adeguata formazione in merito, mentre per quanto riguarda i percorsi superiori ai 65 km sono necessarie particolari autorizzazioni che attestino la presenza di personale, strutture e procedure appropriate. Il regolamento introduce poi norme più restrittive applicabili al trasporto su percorsi di durata superiore alle otto ore, sia in merito ai veicoli utilizzati, prevedendo un'attrezzatura di migliore qualità nei mezzi di trasporto, in particolare un dispositivo per la regolazione della temperatura (ventilazione meccanica, registrazione della temperatura, sistema d'allarme nella cabina del conducente), una possibilità permanente di abbeveraggio, il miglioramento delle condizioni di trasporto a bordo delle navi (ventilazione, dispositivi di abbeveraggio, sistema di omologazione, ecc.), sia in materia di animali, per cui è oggi vietato dal regolamento in esame il trasporto di certi animali, come quelli giovani (i vitelli di meno di dieci giorni, i suini di meno di tre settimane e gli agnelli di meno di una settimana) ed il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto, mentre le condizioni di trasporto dei cavalli sono migliorate in particolare dall'obbligo di utilizzare sistematicamente stalli individuali.



Risulta evidente che tutte queste dettagliate prescrizioni, volte a concretizzare un impegno reale nel miglioramento delle condizioni degli animali durante il trasporto, devono trovare un sicuro riscontro in un intervento normativo nazionale volto a garantire la loro corretta applicazione. E' su questo scenario che si innesta il Decreto Legislativo n 151 del 25 luglio 2007, recante *"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 212 del 12 settembre 2007, e che entrerà in vigore il 27 settembre.

Tale atto interviene finalmente a sanzionare le diffuse illegalità in materia di trasporti di animali, dalla mancanza della corretta documentazione di viaggio alla violazione della densità di carico, delle condizioni di trasporto e dei tempi stabiliti, ampiamente documentati anche tramite le investigazioni difensive svolte dalla Lav in collaborazione con gli Animal's Angels, in particolare in materia di trasporto di animali non in grado di deambulare autonomamente.

In particolare, ai sensi del citato decreto per il trasporto in assenza delle autorizzazioni necessarie è prevista la sanzione amministrativa fino a 6.000 euro, applicabile anche all'organizzatore ed al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, mentre all'art 10 comma 3 è stabilito l'importante principio per cui *'Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.*

Asse portante della norma ai fini di una uniforme applicazione tra trasportatori nazionali ed esteri è l'introduzione del fermo amministrativo per i mezzi che violano le norme sul trasporto, anche se di trasportatori esteri, che potranno così essere assoggettati alle relative sanzioni.

Il Decreto legislativo è stato ispirato secondo il dettato della norma comunitaria ad un criterio di progressività della sanzione in base alla gravità delle fattispecie. Significativo anche se non totalmente ben congegnato giuridicamente il principio della corresponsabilità tra i soggetti della filiera: trasportatori, allevatori, committenti e organizzatori sono considerati responsabili in solido delle violazioni. Il principio rappresenta un passo avanti nel creare una filiera di responsabilità nella prevenzione delle violazioni, ma il legislatore non ha voluto scegliere l'opzione di una sanzione applicata a ciascun soggetto, limitandosi alla responsabilità in solido.



L'applicazione concreta dirà se la norma potrà svolgere un ruolo dissuasivo alle violazioni. Sono state inoltre predisposte le sanzioni per tutte le violazioni delle autorizzazioni e documentali ed è stato previsto un nuovo sistema di sospensione e revoca delle autorizzazioni collegato al numero di sanzioni commesse.

Per il benessere degli animali l'articolo chiave è l'art. 7 concernente '*Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*'; tale articolo vede come *incipit* la significativa locuzione '**salvo che il fatto non costituisca reato**' ai punti 5 e 6, che rispettivamente prevedono l'inflizione di violenza e lesioni 'inutili' sugli animali da parte del personale che accudisce gli animali o che è deputato al loro trasporto, comminandogli la sanzione pecuniaria fino a 15.000 euro, come ennesima riprova del fatto che la normativa generale penale a tutela degli animali, legge 189 del 2004 che sanziona aspramente il maltrattamento degli animali con l'introduzione dell'art 544 ter cp, è perfettamente applicabile anche alla normativa speciale sui trasporti di animali.

Dunque un intervento legislativo volto ad una maggiore responsabilità nei confronti delle attività di trasporto di animali destinati al macello da parte di tutti i soggetti in esso coinvolti, per cui ci si augura oggi un analogo intervento 'su strada', volto all'accertamento della sua corretta applicazione, da parte delle Autorità competenti a ciò deputate.

Carla Campanaro e Roberto Bennati

*Pubblicato il 18 settembre 2007*